



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott.ssa Franca Mangano

Presidente

dott.ssa Silvia Albano

Giudice rel.

dott.ssa Monica Velletti

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45171 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente:

TRA

AIDEPI ASSOCIAZIONE DELLE INDUSTRIE DEL DOLCE E DELLA PASTA ITALIANE (97632850588), **BARILLA G & R FRATELLI S.P.A.** (01654020345), **F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTINO S.P.A.** (00628450694), **F. DIVELLA S.P.A.** (00257660720), **LA MOLISANA S.P.A.** (01510070707), **PASTIFICIO LUCIO GAROFALO** (03320410651), rappresentati e difesi dagli Avv.ti **FRANCESCA PACE**, **MARIO NUZZO** e **VINCENZO MARICONDA**, con elezione di domicilio in Roma, via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell'Avv. Nuzzo;

- reclamanti -

E

DE BONIS SAVERIO, in proprio e quale presidente e legale rappresentante dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS**, con il patrocinio dell'Avv. **FRANCESCO DI CIOMMO**, con elezione di domicilio in Roma, VIA TACITO 41, presso lo studio del difensore;

- reclamati -

BUSALACCHI PAOLO FRANCESCO, in proprio e quale legale rappresentante dell'**ASSOCIAZIONE "I NUOVI VESPRI"**, con il patrocinio degli Avv.ti **SALVATORE FERRARA** e **GIOVANNI GRUTTAD'AURIA**, del Foro di Palermo, nonché dell'Avv. **MASSIMO ERRANTE**, con elezione di domicilio in Roma, Lungotevere Flaminio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Errante

- reclamati -

OGGETTO: reclamo avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art 700 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 30 giugno 2017 le società ricorrenti proponevano reclamo avverso il provvedimento emesso in data 8 giugno 2017, con il quale era stato rigettato il ricorso da loro proposto ai sensi dell'art 700 c.p.c., chiedendo:

“revocare, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Pratesi, Prima sezione civile, nel procedimento R.G. n. 21969/2017, comunicata in data 14 giugno 2017;

b) emettere, conseguentemente, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole delle associazioni resistenti e, segnatamente, così provvedere:



- ordinare alle associazioni ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS e I NUOVI VESPRI, nonché ai responsabili e curatori dei rispettivi siti internet “www.GranoSalus.com” (sig. Saverio De Bonis) e www.inuovivespri.it (dott. Francesco Paolo Busalacchi):

(a) quanto all’associazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS” e al sig. Saverio De Bonis, la rimozione dal sito internet “www.GranoSalus.com” (entro e non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso) di qualsivoglia versione dell’articolo intitolato “Don, Glifosate e Cadmio presenti negli spaghetti” pubblicato in data 26 febbraio 2017, e di qualsivoglia richiamo e/o riferimento ai contenuti di detto articolo, sia a quelli originari, sia a quelli risultanti a seguito delle rettifiche apportate nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c., ovvero ordinare la rimozione dei soli contenuti di detto articolo che siano ritenuti arbitrari e pregiudizievoli per le ricorrenti e l’eliminazione di qualsiasi riferimento diretto o indiretto a tali contenuti;

(b) quanto all’associazione “I NUOVI VESPRI” e al sig. Francesco Paolo Busalacchi, ordinare la rimozione dal sito internet “www.inuovivespri.it” (entro e non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso) dell’articolo intitolato “GranoSalus: i risultati delle analisi sulla pasta Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia”, pubblicato in data 27 febbraio 2016, nonché dell’articolo intitolato “Alle navi cariche di grano duro canadese si sono aggiunte le navi con il grano dall’Ucraina. L’ombra di Chernobyl?” e di qualsivoglia richiamo e/o riferimento ai contenuti di detti articoli, ovvero ordinarne la rimozione parziale con eliminazione dal predetto sito internet di qualsiasi riferimento ai contenuti eliminati;

- ordinare altresì alle predette associazioni e ai responsabili e curatori dei siti internet sopra indicati di provvedere (entro e non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del presente ricorso o nel diverso termine ritenuto congruo dal giudice) alla integrale eliminazione dai siti internet www.inuovivespri.it e www.GranoSalus.com, nonché dai motori di ricerca Google.it, Yahoo.it e Bing di qualsiasi URL di riferimento ai contenuti eliminati ricadenti sotto il controllo dei resistenti; nonché alla rimozione dagli stessi siti www.inuovivespri.it e www.GranoSalus.com di ogni altro articolo e/o contenuto e/o URL che in qualunque modo riporti, richiami o rinvii ai predetti contenuti (anche mediante rinvio dai siti delle ricorrenti ad altri siti internet);

- inibire ai resistenti ogni ulteriore pubblicazione e/o divulgazione, con qualsivoglia mezzo e modalità, dei contenuti di cui sia ordinata la rimozione;

- ordinare che l’eventuale provvedimento di accoglimento del presente ricorso sia pubblicato (entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione del predetto provvedimento), a cura e spese dei resistenti, con risalto non inferiore a quello attribuito ai contenuti lesivi diffusi dagli stessi resistenti e per un periodo non inferiore a 12 mesi, sui siti internet: www.GranoSalus.com, www.inuovivespri.it, www.informazionebycuriosity.it, www.liberamenteservo.com, www.pisorno.it, www.conoscenze al confine.it, www.ilcambiamento.it, www.pressenza.com”, nonché sul blog facebook ZAPPING2017-MYBLOG.IT;

- ordinare altresì, che un estratto o un annuncio sintetico dell’eventuale provvedimento di accoglimento del presente ricorso sia pubblicato (entro e non oltre 48 ore dalla sua comunicazione), a cura e spese dei resistenti, con adeguato risalto e con caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani: “Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Sole24Ore” e “Gazzetta del Mezzogiorno”;



- emettere ogni diverso e/o ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno al fine di assicurare alle ricorrenti la tutela cautelare richiesta.”

Si sono costituiti Saverio De Bonis e l'Associazione GranoSalus chiedendo il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio e la condanna dei reclamanti per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. e Francesco Paolo Busulacchi e l'Associazione “Nuovi Vespri” chiedendo il rigetto del reclamo, con condanna alle spese per i due gradi di giudizio.

Le società reclamanti sostengono che l'associazione GranoSalus e l'associazione I Nuovi Vespri, condurrebbero da tempo nei confronti delle più note aziende pastaie italiane, ritenute “responsabili” dell'utilizzo di grano importato dall'estero per le loro produzioni e del fatto che – a causa di tali importazioni – il grano italiano sarebbe commercializzato ad un prezzo basso e non sufficientemente remunerativo per gli agricoltori del nostro Paese. In particolare censurano l'articolo apparso il 26 febbraio 2017 sul blog dell'associazione GranoSalus, a firma del presidente dell'associazione, Saverio De Bonis, intitolato “*Don, Glifosate e Cadmio presenti negli spaghetti*”⁵, in cui si leggeva quanto segue: “*Ormai lo dicono le analisi, quelle vere che non mettono le stellettole, come fa Altroconsumo, ma attribuiscono dei numeri reali ai contaminanti più pericolosi presenti quotidianamente sulle nostre tavole. In tutte le marche sono presenti Don, Glifosate e Cadmio entro i limiti di legge per gli adulti. Almeno due marche di spaghetti superano i limiti di Don per la tutela della salute dei bambini. Confermata attività di miscelazione tra grani esteri e nazionali. Solo il piombo è risultato assente dalle analisi. Dubbi sul marchio di Puglia: garantisce per davvero il 100% dell'origine del grano?*” ... “*Dal test GranoSalus – si leggeva nella parte iniziale dello scritto – almeno due marche, Divella e La Molisana, superano i limiti che la legge impone per i bambini sul Don. Ma la copresenza di Don, Glifosate e Cadmio negli spaghetti Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia, rivela un'attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai regolamenti comunitari ... La prassi di miscelare grani contaminati con grani privi di contaminazione al fine di ottenere partite mediamente contaminate (sia pur entro i limiti di legge) è vietata dall'Europa. Il Reg. CE 1881/2006 al comma 2 dell'art. 3 prevede che: “I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati”. Tale divieto opera anche nei confronti della detossificazione. Il comma 3 dell'art. 3 recita: “I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati ad essere impiegati come ingredienti alimentari”.* Affermavano poi le reclamanti che “I Nuovi vespri”, oltre a riportare integralmente l'articolo in questione, avrebbe rincarato la dose, affermando, sul proprio sito internet, che i contaminanti riscontrati nella pasta analizzata provocherebbero gravi malattie, quali SLA ed autismo, e che le aziende pastaie coinvolte importerebbero anche grano dall'Ucraina col rischio di contaminazioni radioattive. Affermavano le reclamanti che le analisi sulle quali GranoSalus aveva fondato il proprio articolo non erano state effettuate con gli accorgimenti e le regole che ne avrebbero potuto garantire l'attendibilità ed inoltre non erano state effettuate in contraddittorio con le reclamanti. Che le rettifiche apportate all'articolo in questione, con l'introduzione della formula dubitativa in ordine all'attività di miscelazione con grano estero contenente contaminanti nocivi superiori ai limiti di legge: “*Ormai lo dicono le analisi, quelle vere ... In tutte le marche sono presenti Don, Glifosate e Cadmio entro i limiti di legge per gli adulti. Almeno due marche di spaghetti*



superano i limiti di Don per la tutela della salute dei bambini ... la copresenza di Don, Glifosate e Cadmio negli spaghetti Barilla, Voiello, De Cecco, Divella, Garofalo, La Molisana, Coop e Granoro 100% Puglia, potrebbe indurre a sospettare che vi sia stata un'attività di miscelazione tra grani esteri e grani nazionali vietata dai regolamenti comunitari ove il grano utilizzato fosse contaminato oltre i limiti massimi previsti. La prassi di miscelare grani contaminati oltre i limiti ammessi con grani privi di contaminazione al fine di ottenere partite mediamente contaminate (sia pure entro i limiti di legge) è vietata dall'Europa”, riguardavano solo uno dei fatti lesivi lamentati col ricorso, quello riguardante la violazione delle norme che prevedono il divieto di miscelazione con prodotti contenenti contaminanti superiori ai limiti di legge, e comunque la formula dubitativa non faceva venir meno la portata lesiva., insinuando il dubbio di una condotta contra legem delle ricorrenti.

I reclamati hanno contestato le tesi sostenute dalle reclamanti ed affermato che le pubblicazioni in questione costituivano legittima espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 della Costituzione.

* * *

Gli articoli oggetto di causa si inseriscono all'interno di un acceso dibattito pubblico che riguarda diversi piani. In primo luogo l'utilizzo di grano duro estero per produrre pasta con marchio italiano. I produttori italiani di grano italiani (dei quali l'associazione GranoSalus si propone di rappresentare gli interessi) e la Coldiretti affermano che tale scelta ha pesantemente penalizzato i produttori italiani, facendo crollare il prezzo del grano, perché evidentemente il grano estero costava molto di meno ed era, segnatamente quello canadese e quello ucraino, di qualità inferiore, in un contesto normativo che non prevedeva la tracciabilità delle materie prime.

L'epilogo di questo scontro, con valenze anche politiche, che ha visto pastifici da un lato e produttori dall'altro, rappresentati principalmente dalla coldiretti, è stata l'adozione di due decreti (del 16 e 17 agosto del 2017) del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che prevedono l'obbligo di indicare nelle etichette l'origine del riso e del grano duro per le paste di semola di grano duro.

Sui motivi per i quali i grandi pastifici decidevano di acquistare il grano estero piuttosto che quello italiano, e sui danni che ciò a loro parere provocava, Coldiretti, Confagricoltori e le associazioni dei produttori, tra le quali GranoSalus, hanno intentato una battaglia politica e di informazione serrata (v. articoli prodotti in atto dai reclamati).

E' stato messo in evidenza che il grano coltivato in paesi umidi, quali il Canada e l'Ucraina, veniva seccato con il Glisofate e conteneva in misura più elevata un fungo, il DON, sostanze dannose per la salute.

Non a caso, il 22 agosto 2017 è entrato in vigore in Italia il decreto del Ministero della Salute che in attuazione del regolamento Ue 1313 del primo agosto scorso, ha disposto la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate, sospettato di essere cancerogeno, mentre in precedenza era possibile utilizzare il glifosate nelle coltivazioni in pre-raccolta “al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura. La coldiretti ha più volte richiesto di adottare coerentemente misure precauzionali sull'ingresso in Italia di prodotti stranieri trattati con modalità analoghe come il grano utilizzato per la pasta proveniente da Usa e Canada dove viene fatto un uso intensivo del glifosate proprio nella fase di pre-raccolta per seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato.

Il dibattito in questione, che riguarda la sicurezza alimentare della popolazione, riveste un interesse pubblico particolare ed attiene anche all'adeguatezza dei limiti europei alla



presenza di contaminanti negli alimenti. Grazie alla vivacità di questo dibattito, anche in ambito scientifico, l'attenzione alla salubrità degli alimenti è stata sempre più elevata e più elevati nel tempo sono divenuti gli standard adottati dalla Comunità Europea e dall'Italia.

Sulla tossicità della micotossina Don l'articolo pubblicato sul sito de I Nuovi Vespri, riporta l'opinione di un noto micologo, Andrea di Benedetto, il quale ricorda che in Canada il limite di Don negli alimenti per i maiali è di 1000 ppb, mentre in Europa per il grano duro ad uso umano è stato fissato nel 2006 a 1750 ppb. L'autore si domanda, quindi, se il prezzo basso del grano estero non derivi anche dal fatto che ciò che non si può collocare in Nord America per uso umano, sia invece facilmente collocabile in Europa.

Gli stessi Francesco e Vincenzo Divella, intervistati nella trasmissione "La Gabbia" su "La 7" (i cui contenuti vengono da parte reclamante imputati in parte a GranoSalus), hanno dichiarato di avere fermato le importazioni di grano dal Canada, dove si faceva un massiccio uso di glisofate per provocarne l'essiccatura e dove proliferava il don a causa del clima umido. Essi affermano di avere effettuato un accordo di filiera con coldiretti e di avere deciso di importare grano estero solo da paesi caldi ove il grano matura naturalmente e non vi sono rischi di proliferazione del don.

Sui rischi per la salute umana dei contaminanti in questione esiste una vasta letteratura scientifica, riportata anche in articoli della più autorevole stampa nazionale prodotti in atti dai convenuti, che ricollega l'accumulo di tali elementi nel corpo umano a svariate malattie che hanno visto un preoccupante incremento negli ultimi anni (non solo il cancro, ma svariate malattie autoimmuni, allergie, ecc.). Vi è stato un ampio dibattito, in ambito scientifico anche sull'aumento esponenziale dei casi di celiachia che qualcuno ritiene legato a tali metodi di coltivazione del grano. Così come sui rischi di contaminazione dei prodotti provenienti da alcune zone dell'Ucraina, essendo noto in ambito scientifico, e non solo, che i tempi di dimezzamento della contaminazione di alcuni isotopi radioattivi possano essere addirittura di migliaia di anni. Recentemente è stato riportato dalla stampa italiana (facilmente reperibile su internet ed in parte prodotta in atti) come 30 anni dopo Chernobyl ancora molti prodotti risultassero contaminati e come questi isotopi potessero spargersi nell'ambiente anche a centinaia di chilometri di distanza.

Nell'ambito di questo acceso dibattito pubblico, che ha comunque anche portato il governo italiano ad imporre di rendere evidente nelle etichette la provenienza del grano utilizzato per produrre la pasta ed a vietare l'uso di glisofate, si inseriscono gli articoli contestati in questa sede dalle odierne reclamanti.

Le analisi riportate nell'articolo pubblicato sul blog di GranoSalus sono state fatte effettuare non da "*un non meglio identificato laboratorio privato di Cuneo*", ma dal laboratorio "Eurofins Chemical Control s.r.l." con sede in Cuneo, laboratorio accreditato in conformità alle prescrizioni norma UNI EN ISO /IEC 17025:2005, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, tanto che è stato autorizzato, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 16 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del 29-02-2012, al rilascio di analisi nel settore oleicolo. (12A02156) necessarie per le certificazioni D.O.P. e I.G.P.. E, sebbene i campioni siano stati prelevati dal cliente, è stato indicato il lotto di pasta da cui il campione è stato prelevato e le analisi sono state effettuate in base alla normativa che il laboratorio è tenuto a seguire.



L'analisi dei prodotti alimentari è prassi comune di molte associazioni dei consumatori che hanno come scopo quello di verificare la salubrità degli alimenti.

Non è compito del Tribunale prendere posizione in ordine al dibattito scientifico in corso sulla salubrità degli alimenti o su quali rischi per la salute comporti la presenza di alcuni contaminanti nel grano, essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, stabilire, come è stato effettivamente accertato, che le analisi sono state effettuate da primario laboratorio, con metodo scientifico, e che su tali temi vi è un ampio dibattito nel mondo scientifico e pubblico in generale. Tutti fatti dei quali i convenuti hanno dato piena prova nel giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscano legittima espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall'art 21 della costituzione e di libertà della scienza garantita dall'art 33 della Costituzione, senza limiti e condizioni.

Tanto più che, trattandosi di temi di tale delicatezza e rilevanza per la salute pubblica, nessuna censura sarebbe ammissibile. Né sono stati superati i limiti della continenza espositiva.

A fronte di ciò, le reclamanti non hanno prodotto delle contro-analisi né sui lotti indicati ed analizzati (dei quali esse avrebbero l'obbligo di conservare un campione), ma nemmeno su altri lotti di pasta, il che induce verosimilmente a ritenere che effettivamente nella pasta prodotta dalle società reclamanti fossero presenti i contaminanti indicati nell'articolo.

D'altro canto si da atto nell'articolo che la presenza è sempre contenuta entro i limiti di legge, mentre per due marche di pasta è superiore ai limiti di legge previsti per i bambini superiori a tre anni.

Le considerazioni successive riguardanti l'opportunità, anche in assenza di un obbligo di legge in tal senso, di segnalare in etichetta che il prodotto non può essere assunto da bambini di età inferiore ai tre anni, o le considerazioni critiche in ordine ai limiti imposti dalla comunità europea in quanto tarati su un consumo di pasta di molto inferiore a quello italiano, non sono censurabili, in quanto legittimo esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero.

Così come legittimo esercizio del proprio pensiero critico è il sospetto che la presenza di questi contaminanti possa essere dovuta ad una prassi di miscelazione vietata.

D'altro canto le società reclamanti hanno ed hanno avuto ben modo di replicare a tali affermazioni ed il consumatore accorto è ben in grado di farsi un'opinione in proposito.

Sul sito di GranoSalus e de I Nuovi Vespri è presente la versione rettificata dell'articolo, ove il sospetto di miscelazione con grani esteri contenenti sostanze contaminati superiori ai limiti di legge è posto in formula dubitativa. Essi hanno già, pertanto, rimosso dai loro siti la versione originaria dell'articolo e non può essere loro attribuita la responsabilità in ordine alla sua presenza su altri siti o blog non a loro riconducibili.

Dal tenore dell'articolo è di tutta evidenza che non venga attribuito con certezza l'utilizzo di tale pratica, ma che tale "pensiero" può essere indotto dai risultati delle analisi, per i motivi esposti nell'articolo (presenza di glisofate e don in tali quantità). Peraltro anche nella versione originaria dell'articolo era evidente che l'utilizzo di una pratica di miscelazione vietata non era attribuita alle reclamanti quale fatto certo conosciuto dall'autore, ma solo sulla base di un'operazione deduttiva e soggettiva dello stesso: il verbo "rivela" rendeva evidente che si trattava di una libera deduzione dell'autore dell'articolo fondata esclusivamente sui risultati delle analisi e, pertanto,



legittima espressione del suo pensiero critico. Ciò è stato reso più evidente nella versione rettificata ove si usano formule dubitative.

La presenza della versione originaria dell'articolo su altri blog, peraltro non anonimi, non può essere imputata al gestore del blog GranoSalus.

I ping-backs presenti nella pagina del blog e che rinviano ad altri articoli in altri blog, non possono essere imputati al gestore del blog di GranoSalus. In cosa consista il ping-backs viene spiegato chiaramente nella perizia di parte depositata in atti, ma agli stessi risultati si perviene attraverso una semplice ricerca su internet.

Si tratta di una sorta di "notifica" che compare sul blog, quando altri blog pubblicano contenuti tratti dal primo blog e che non può essere imputata al gestore del blog che la riceve. Che, poi, la responsabilità del gestore del blog non possa essere parificata a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica è stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza della suprema corte (v. Cass. SSUU penali sent. n. 31022/2015).

Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato e confermato il provvedimento impugnato, fondato su ampia e corretta motivazione alla quale in questa sede comunque si rimanda. Gli articoli in questione, costituiscono, infatti legittima espressione del diritto di critica e di manifestazione del pensiero.

L'art 21 della costituzione, che in questa sede trova diretta applicazione, costituisce un pilastro dello stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità essendo stato correttamente informato ed avendo potuto conoscere l'opinione degli esperti in relazione ad ogni settore di rilevante interesse sociale o pubblico.

Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale.

La critica non può ritenersi vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.

Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (in questo caso l'interpretazione dei risultati delle analisi fatte effettuare sulla pasta) (così Cass., n. 17172/07). L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza di tali fatti e dell'opinione degli esperti in proposito costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, giacché non è altrimenti possibile il bilanciamento cui s'è fatto cenno (Cass. Sentenza n. 25 del 2009).

Alla soccombenza segue la condanna delle reclamanti al pagamento delle spese di lite per i due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale

Rigetta il reclamo;

condanna le parti reclamanti al pagamento delle spese di lite per in due gradi di giudizio in favore dei reclamati Associazione GranoSalus e Saverio de Bonis, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario spese generali ed altri accessori di legge;



condanna le parti reclamanti al pagamento delle spese di lite per in due gradi di giudizio in favore dei reclamati Associazione I Nuovi Vespri e Francesco Paolo Busalacchi, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfetario spese generali ed altri accessori di legge;

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2017

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano

